



SEGNALAZIONE

23/2020/I/COM

**SEGNALAZIONE A PARLAMENTO E GOVERNO IN MERITO
ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL
DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019, N. 162, IN MATERIA DI
FINE DELLE TUTELE DI PREZZO A FAVORE DEI CLIENTI FINALI
DI PICCOLE DIMENSIONI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS**

Segnalazione a Parlamento e Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481

28 gennaio 2020

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), nell’esercizio dei suoi poteri di segnalazione (*ex* articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481), intende richiamare l’attenzione di Parlamento e Governo su alcuni aspetti critici - che ancora permangono - inerenti ai mercati della vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, in vista della rimozione dei regimi di tutela di prezzo, già fissata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (cosiddetta *legge concorrenza*) al 1° luglio 2020 e differita per entrambi i settori al 1° gennaio 2022 dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, attualmente all’esame delle Commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera dei Deputati per la sua conversione in legge.

Come già rilevato lo scorso dicembre da questa Autorità con la Segnalazione a Parlamento e Governo¹, l’attuale situazione dei mercati *retail* evidenzia dinamiche concorrenziali ed un effettivo grado di maturità per l’accesso al mercato conseguito dai clienti di piccole dimensioni ancora limitato². Tale contesto complesso e critico ha, dunque, indotto il Legislatore ad intervenire, posticipando la conclusione del percorso di superamento delle tutele di prezzo nei mercati dell’energia elettrica e del gas.

Il decreto-legge in esame ha così previsto, all’articolo 12, comma 3, lettere a) e c), il differimento del termine di superamento dei servizi di tutela al 2022 in entrambi i comparti energetici, incluse le piccole imprese diverse dalle micro-imprese del settore elettrico.

Tuttavia, tale disposizione risulta non del tutto coerente con il dettato della direttiva UE 2019/944³, che riconosce agli Stati membri la facoltà di continuare a ricorrere al regime di tutela di prezzo per un periodo transitorio di durata non predeterminata esclusivamente a favore dei clienti domestici e/o delle micro-imprese⁴.

Inoltre, l’articolo 12, comma 3, in esame non prevede alcuna gradualità nella transizione verso il nuovo assetto di mercato in cui non sarà più presente la predetta tutela di prezzo; gradualità che, come già segnalato a Parlamento e Governo dall’Autorità, avrebbe invece consentito di mitigare l’impatto sul cliente finale del passaggio al nuovo modello di libero mercato sancito dalla legge concorrenza.

¹ Cfr. Segnalazione 9 dicembre 2019, 515/2019/I/com.

² Cfr. Segnalazione 9 dicembre 2019, 515/2019/I/com.

³ Cfr. art. 5, comma 6, della Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione).

⁴ Si tratta di imprese aventi al massimo 10 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.

Alla luce di quanto illustrato, l’Autorità auspica, dunque, l’approvazione di specifici interventi normativi volti ad allineare il differimento del termine di superamento del servizio di maggior tutela per i clienti non domestici del settore elettrico che non risultino titolari di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato⁵ a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, che prevede, almeno per le piccole imprese diverse dalle microimprese, la rimozione delle tutele di prezzo entro il 1° gennaio 2021.

Inoltre, nel caso in cui il Legislatore disponga una specifica proroga del servizio di maggior tutela nei confronti delle microimprese (oltreché dei clienti domestici), l’Autorità raccomanda che l’identificazione della suddetta tipologia di clienti finali consideri un livello di potenza contrattualmente impegnata, in aggiunta ai criteri identificativi già allo scopo indicati dalla direttiva UE 2019/944.

Allo scopo di garantire l’erogazione del servizio universale di fornitura di energia elettrica a favore dei clienti finali per cui verrà meno la tutela di prezzo, l’Autorità segnala, la necessità di certezza e stabilità normativa, in relazione alle modalità individuate dal Legislatore per l’assegnazione del servizio di salvaguardia - destinato ad assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica ai clienti che non risultino titolari di un contratto di fornitura a condizioni di libero mercato - confermando quanto previsto attualmente dall’articolo 1, comma 60, della legge n. 124/17.

L’Autorità ribadisce altresì, l’esigenza di identificare *ex lege* il responsabile della continuità della fornitura anche in condizioni di indisponibilità degli esercenti la salvaguardia che saranno selezionati mediante le procedure concorsuali previste dalla legge concorrenza. Inoltre, in merito alla regolazione del predetto servizio, che il Legislatore demanda all’Autorità, si propone di valutare l’opportunità di identificare il soggetto responsabile della gestione delle predette procedure.

L’Autorità auspica, altresì, un percorso di graduale superamento dei regimi di tutela di prezzo in entrambi i settori dell’energia elettrica e del gas naturale, al fine di perseguire nel modo più efficace l’obiettivo di completa liberalizzazione dei due settori, nonché di una effettiva concorrenza tra gli operatori di mercato, garantendo condizioni economiche eque per i clienti di piccole dimensioni.

L’Autorità è convinta che la completa liberalizzazione possa portare reali benefici ai clienti finali, a condizione che, dal lato dell’offerta, si sviluppi un’effettiva

⁵ Si tratta sia dei clienti che non hanno scelto un venditore sul libero mercato sia dei clienti che si trovino senza un venditore per motivi anche non imputabili alla loro volontà alla data di rimozione del regime di tutela di prezzo.

concorrenza e, dal lato della domanda, aumenti la conoscenza del mercato e la consapevolezza del cliente. Affinché tale scopo possa essere pienamente raggiunto, l’Autorità rileva l’esigenza che le sia espressamente riconosciuta dal Legislatore la potestà di attuare un’azione regolatoria di carattere asimmetrico, ferme restando le potestà già assegnate dal Legislatore nell’ambito del libero mercato.